



Allegato "A" delibera Consiglio Comunale 28 del 27/04/2016

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2016

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetto attivo

Art. 3 Presupposto impositivo

Art. 4 Soggetti passivi

Art. 5 Abitazione principale e pertinenze

Art. 6 Abitazioni equiparate all'abitazione principale

Art. 7 Base imponibile

Art. 8 Aliquote

Art. 9 Dichiarazione

Art. 10 Versamenti

Art. 11 Entrata in vigore e clausola di adeguamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A-A8-A9, e pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi sono sia il possessore sia il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo TASI.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 3a. L'imposta a carico del soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, non è dovuta, ad eccezione che per le unità classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori. L'obbligazione tributaria TASI è assolta, in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/possessori, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Resta ferma l'obbligo per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e, separatamente da questi ultimi, tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato. Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificialmente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall'obbligo di pagamento.

7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

Abitazione principale e pertinenze

1. L'abitazione principale, a norma di legge, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

2. Le pertinenze dell'abitazione principale, a norma di legge, sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Art. 6

Abitazione equiparata all'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione della Tasi, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, è equiparata all'abitazione principale, come definita ai sensi dell'art.13 D.L. 201/2011, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 7

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004

La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 8

Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera le aliquote possono essere differenziate fino al loro azzeramento in ragione della fattispecie imponibile, del settore di attività, della tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento siano rimaste invariate.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La medesima possibilità nel caso di più proprietari dell'unità immobiliare.

Art. 10 Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato con modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in auto liquidazione dal contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità di euro deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2016.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.